



REPUBBLICA ITALIANA

16730/15

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

IVA, IRPEG, IRAP.
Recupero costi non inerenti.
Ammortamento automezzi.
Comodato d'uso.
Deducibilità.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonio	Merone	Presidente
Dott. Domenico	Chindemi	Consigliere
Dott. Ernestino	Bruschetta	Consigliere rel.
Dott. Marina	Meloni	Consigliere
Dott. Lucio	Napolitano	Consigliere

R.G.N. 13621/10

Cron. 16730

Rep.

Ud. 18/6/15

ha pronunciato la seguente:

S E N T E N Z A

sul ricorso n. 13621/10 proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro

S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in Roma, Via presso lo Studio dell'Avv. rappresentata e difesa dagli avv.t. e giusta

2310
2015

Aut. Bruschetta



delega a margine del controricorso;

- **controcorrente** -

avverso la sentenza n. 26/05/10 della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, depositata il 29 gennaio 2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18 giugno 2015 dal Consigliere Dott.

Ernestino Bruschetta;


udito l'Avv. dello Stato per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

Con l'impugnata sentenza n. 26/05/10 depositata il 29 gennaio 2010 la Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno, rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermava la decisione n. 124/05/07 della Commissione Tributaria Provinciale di Avellino che aveva accolto il ricorso proposto da S.r.l. avverso l'avviso di accertamento n.

IVA IRPEG IRAP 2003 che aveva rideterminato il reddito imponibile disconoscendo la deduzione di costi sostenuti dalla contribuente per <<carburanti, manutenzione, ammortamento, autostrada ecc.>> relativi a automezzi di proprietà e dati in comodato <<ad altro soggetto per la distribuzione di propri prodotti>>.



ESUMENTE SOCIETÀ.IT

Ernestino Bruschetta



Secondo la CTR, attesa <<l'esclusività del rapporto intercorrente tra le parti>>, anche confermata dalla <<concessione da parte del comodante di un'area antistante il proprio impianto da destinare a parcheggio e di una stanza a uso ufficio>>, non poteva negarsi che gli automezzi avessero <<conservato le caratteristiche di strumentalità all'esercizio dell'impresa, con la conseguente riconoscibilità dei costi di gestione>>.

Contro la sentenza della CTR, l'Ufficio proponeva ricorso per cassazione affidato a un unico complesso motivo.

La contribuente resisteva con controricorso, preliminarmente eccependo l'inammissibilità del ricorso ex adverso.

Diritto

1. La contribuente eccepiva l'inammissibilità dell'avversario ricorso per cassazione, sotto plurimi profili.

1.1. Sotto un primo profilo la contribuente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per cassazione perché lo stesso era stato notificato presso il procuratore costituito e non presso <<presso il domicilio eletto>> e altresì perché non era stato notificato anche all'altro difensore.

L'eccezione è infondata.

In disparte il difetto di autosufficienza, atteso che la contribuente non specifica espressamente se abbia o no eletto ai sensi e per gli effetti dell'art. 330

Aut. Trib. Bari



c.p.c. un diverso domicilio all'atto della notificazione della sentenza, deve essere osservato che comunque ogni eventuale nullità è rimasta sanata con la costituzione ex art. 156, comma 3, c.p.c. (Cass. sez. III n. 18529 del 2007; Cass. sez. III n. 1108 del 2006).

1.2. Sotto un secondo profilo la contribuente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per cassazione per <<omessa o insufficiente esposizione dei fatti causa>> e quindi per violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

L'eccezione è infondata perché, come qui è avvenuto, l'esposizione contenuta in ricorso e lo svolgimento del motivo hanno consentito la conoscenza dei fatti e delle questioni giuridiche sulle quali esercitare l'attività nomofilattica (Cass. sez. un. n. 11653 del 2006; Cass. sez. III n. 15478 del 2014).

1.3. Sotto un ultimo profilo la contribuente eccepiva l'inammissibilità del ricorso per aver l'Ufficio nello stesso dedotto, soltanto in questa sede di legittimità, questioni nuove e nella sostanza consistenti nella specificazione che la norma che sarebbe stata violata dalla CTR era stata precisamente quella contenuta nell'art. 75 d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917.

L'eccezione è infondata perché la questione giuridica pervenuta alla Corte è sempre quella originaria della deducibilità o meno dei costi in parola - e cioè - se quest'ultimi siano o no <<inerenti>> l'esercizio dell'impresa. Ed essendo in realtà irrilevante

Luigi Ruffini



l'indicazione della norma violata, ciò in ragione del principio *iura novit curia* (Cass. sez. III n. 4439 del 2014).

2. Con l'unico complesso motivo di ricorso l'Ufficio censurava la sentenza denunciando in rubrica <<Violazione dell'art. 75, comma 5, TUIR - Motivazione omessa o insufficiente e, per altri versi, contraddittoria (in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.)>>. L'Ufficio in sintesi sosteneva che i costi in discussione non fossero affatto deducibili per mancanza di <<inerenza>> e cioè in ragione della pacifica circostanza che gli automezzi con i quali venivano trasportate le carni erano stati concessi in comodato alla diversa Società che curava la distribuzione. Secondo l'Ufficio, difatti, gli automezzi erano beni strumentali dell'impresa trasportatrice e non della contribuente, la quale ultima perciò si era indebitamente dedotte spese non inerenti. Del resto, sempre secondo l'Ufficio, la CTR non avrebbe dato alcuna <<puntuale spiegazione>> delle ragioni per cui la <<ipotizzata>> natura esclusiva dell'attività di distribuzione svolta a favore della contribuente <<comportava di per sé>> il mantenimento del carattere strumentale dei beni.

2.1. La denuncia del rubricato vizio motivazionale deve essere dichiarata inammissibile.

E, ciò, perché in realtà l'Ufficio non contesta alla CTR di non aver spiegato o di aver spiegato in modo insufficiente o illogico l'affermazione di esistenza o

Cont. P. P. P.



di inesistenza di taluni fatti. E, bensì, contesta alla CTR di non aver sufficientemente o correttamente spiegato le ragioni giuridiche per cui dalla esclusività dello svolgimento dell'attività di trasporto a favore della contribuente doveva farsi derivare la natura strumentale dei beni in discussione e la conseguente deducibilità delle relative spese. Sennonché l'omessa o insufficiente o incongrua <<motivazione giuridica>> è, come noto, irrilevante. Tant'è vero che ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.s. la mancante o errata <<motivazione giuridica>> di una sentenza conforme a diritto, deve essere semplicemente integrata o corretta (Cass. sez. trib. n. 5123 del 2012; Cass. sez. lav. n. 16640 del 2005).


2.2. Il motivo, con riguardo alla dedotta violazione dell'art. 75 d.p.r. n. 917 cit., nel testo applicabile *ratione temporis*, è invece infondato.

Deve essere osservato che il principio di inerenza, richiamato dall'art. 75, comma 5, d.p.r. n. 917 cit., consiste in una regola economica ritenuta immanente nel nostro ordinamento fiscale. Una regola la quale prevede che il reddito tassabile debba essere tenuto al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. L'art. 75, comma 5, cit. - e adesso l'art. 109, comma 5, d.p.r. n. 917 cit. - stabiliscono difatti che i costi <<sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano proventi che concorrono a formare il reddito>>. La regola in parola ha una portata generale, lasciando correttamente

Luca Zucchi
Benedetto



all'interprete la verifica della effettiva inerenza delle spese al processo produttivo. Ciò che ha poi permesso un progressivo allargarsi del principio di inerenza anche in relazione a spese non strettamente e direttamente produttive. Spese che però, al giorno d'oggi, sono unanimemente giudicate fondamentali per la produzione. Ora, con riferimento alla concreta fattispecie all'esame di esternalizzazione di un'attività distributiva avvenuta mediante trasporto delle carni vendute dalla contribuente con automezzi di proprietà di quest'ultima ma concessi in comodato, attività distributiva che la CTR ha accertato essere stata esclusivamente svolta a favore della contribuente, deve essere deciso se siano o meno inerenti anche le somme pagate dalla proprietaria per «carburanti, manutenzione, ammortamento, autostrada ecc.» dei veicoli dati in comodato. Questa Corte in un paio di occasioni ha riconosciuto la possibilità di ammortamento di beni concessi in comodato, quando gli stessi «concorrono alla realizzazione del programma economico dell'impresa». E pertanto, ancora una volta, comprendendo nella regola della inerenza tutte le spese «potenzialmente» correlate alla produzione. E, tra queste, appunto anche quelle di ammortamento di beni in comodato funzionali alla produzione (Cass. sez. trib. n. 1389 del 2011; Cass. sez. trib. n. 1465 del 2009). Nella sostanza la contribuente ha esternalizzato un servizio di distribuzione delle carni, un servizio che la CTR ha accertato essere svolto soltanto a suo favore



Fausto Sodieta.it

Gianfranco B...



e che all'evidenza si inserisce nel <<programma economico dell'impresa>>. E di qui deve farsi discendere la conseguenza per cui i costi, che come riferito servono esclusivamente per il trasporto delle carni da distribuire, debbono essere ritenuti deducibili. Il principio di diritto da affermarsi è quindi il seguente: <<In una fattispecie di esternalizzazione a impresa terza dell'attività di distribuzione di carni vendute dalla contribuente, i costi per <<carburanti, manutenzione, ammortamento, autostrada ecc.>> di veicoli di proprietà della medesima contribuente, ma concessi in comodato all'impresa che svolge in esclusiva l'attività di trasporto, sono deducibili ai sensi dell'art. 75, comma 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, applicabile *ratione temporis*; e ciò in quanto le spese per la detta esclusiva attività di distribuzione si inseriscono <<nel programma economico>> della contribuente e debbono perciò ritenersi inerenti la sua attività produttiva>>.

3. Nella particolarità della lite, debbono farsi consistere le ragioni che inducono la Corte a compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente le spese.


Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2015

Il Consigliere estensore

Antonio Pizzuto



Il Presidente
[Handwritten Signature]



Il Funzionario Giudiziario
Marcello *[Handwritten Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
L. 12 AGO. 2015



Il Funzionario Giudiziario
Marcello *[Handwritten Signature]*

Fallimenti e Società.it